

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	8
Missioni vevoli nella seduta del 5 marzo 2003	3	(Sezione 4 – Articolo unico; articoli del decreto-legge)	9
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 5 – Modificazioni apportate dal Senato)	9
Procedimenti penali riuniti nei confronti di un deputato cessato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	4	(Sezione 6 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	10
Documento ministeriale (Trasmissione)	4	(Sezione 7 – Proposte emendative riferite all'articolo 1 del decreto-legge)	10
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	4	(Sezione 8 – Ordini del giorno)	16
Atti di controllo e di indirizzo	5	Disegno di legge di conversione n. 3664	17
Disegno di legge di conversione S. 1922 (approvato dal Senato) n. 3650	6	(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	17
(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	6	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	22
(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	8	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	23
		(Sezione 4 – Articolo unico; articoli del decreto-legge)	23
		(Sezione 5 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	24

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 6 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	26	(Sezione 4 – Ipotesi progettuali relative alla linea Milano-Venezia dell'alta capacità ferroviaria)	48
(Sezione 7 – Ordini del giorno)	38	(Sezione 5 – Intenti del Governo nella conduzione della politica estera sulla crisi irachena)	49
Interrogazioni a risposta immediata	47	(Sezione 6 – Tempi di esercizio della delega in materia di mercato del lavoro)	50
(Sezione 1 – Rifi nanziamen to dei programmi di edilizia sanitaria)	47	(Sezione 7 – Rifi nanziamen to dell'istituto del reddito minimo di inserimen to)	51
(Sezione 2 – Vicende connesse al rinnovo contrattuale del comparto scuola)	47	(Sezione 8 – Informazioni fornite dall'Inps sulle spettanze dei pensionati)	51
(Sezione 3 – Privatizzazione della Atisale s.p.a.)	48		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 5 marzo 2003.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Banti, Emenenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Gerardo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Carboni, Cicu, Colucci, Coronella, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martino, Martinat, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Micciché, Molgora, Mussi, Naro, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Banti, Emenenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La

Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martino, Martinat, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Naro, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annuncio di una proposta di legge.

In data 4 marzo 2003 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

GIUSEPPE GIANNI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul risanamento della zona industriale di Priolo » (3743).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PISICCHIO: « Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali » (3426) *Parere della II Commissione.*

II Commissione (Giustizia):

S. 885. — FINOCCHIARO ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Misure contro la tratta di persone » (*approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato*) (1255-1584-B) *Parere delle Commissioni I, III, V, XI e XII;*

SODA ed altri: « Abrogazione dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di divieto di riammissione in magistratura » (3555) *Parere della I Commissione.*

X Commissione (Attività produttive):

CIMA ed altri: « Disposizioni concernenti il divieto di produzione, importazione e vendita di pellicce sul territorio nazionale e la riconversione delle aziende del settore » (3545) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, XI e XIII.*

XII Commissione (Affari sociali):

PISICCHIO: « Istituzione della "Giornata del rifiuto della povertà" » (3548) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

Commissioni riunite VII (Cultura) e VIII (Ambiente):

DI GIOIA: « Istituzione di un itinerario storico-naturalistico nel territorio del subappennino Dauno » (3438) *Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio della pendenza di procedimenti penali riuniti nei confronti di un deputato cessato ai fini di deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 3 marzo 2003, Giancarlo Cito ha rappresentato alla

Presidenza — allegato la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti due procedimenti penali riuniti (tribunale di Taranto nn. 3532/96 - 1360/97 RGNR) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 13 febbraio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea MORMINO ed altri n. 9/3200-bis/135, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002 e BUR-TONE ed altri n. 9/3200-bis-B/15, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 dicembre 2002, concernenti lo stabilimento della Fiat di Termini Imerese.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato), competenti per materia.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno con lettere in data 28 febbraio 2003, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei de-

creti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Tivoli (Roma), Ponza (Latina), Castellafuime (L'Aquila), Trani (Bari), Farra D'Alpago (Belluno), Vernante (Cuneo), Cislano (Milano), Magomadas (Nuoro), Torino di Sangro (Chieti), Ponte di Legno (Brescia), Giurdignano (Lecce), Villa Literno (Casserta), Nova Milanese (Milano), Lenola (Latina), Cosio Valtellino (Sondrio), Greci (Avellino), Magliano Romano (Roma), Calvizzano (Napoli), Cervara di Roma (Roma), Jerago con Orago (Varese), La-

glio (Como), Lambrugo (Como), San Giovanni Bianco (Bergamo), Formia (Latina) e Forio (Napoli).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1922 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 2003, N. 2, RECANTE DIFFERIMENTO DI MISURE AGEVOLATIVE IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE (APPROVATO DAL SENATO) (3650)

(A.C. 3650 — Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di concorrere alla ripresa della domanda nel mercato automobilistico e di compensare l'aumento del prezzo internazionale del petrolio, le aliquote di accisa sulla benzina senza piombo indicate dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dal 1° marzo 2003 al 31 dicembre 2003, nelle misure ivi fissate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 470 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

1. 10. Benvenuto, Pinza, Pistone, Grandi, Lettieri, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nigra, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Agevolazioni all'indotto dell'industria automobilistica in crisi). — 1. Al

comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: « è fissato in lire 1 miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso del 2002, per una quota superiore al 50 per cento, è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi all'industria automobilistica italiana »

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2003 e 25milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

1. 03. Gambini, Nigra, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Modifica del regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). — 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, comma secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e comma terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, a norma del

terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili.

2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo ed il pignoramento dei beni di cui al comma 1 sono soggetti ad annotazione sulla carta di circolazione e a registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a fini di sola notizia, secondo le modalità di cui al comma 6.

3. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito.

4. Al personale dell'Automobile club d'Italia, già utilizzato per il funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva il rapporto di impiego, si applicano le procedure di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

5. Agli atti di cui al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate disposizioni per la disciplina del procedimento di immatricolazione, di annotazione e registrazione del contenuto degli atti di cui al comma 2, di perdita del possesso e di cessazione della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, nonché per lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione, il deterioramento della carta di circolazione e per il trasferimento di residenza dell'intestatario della carta di circolazione. Con gli stessi regolamenti sono disciplinati i tempi e le modalità del trasferimento dei dati dal

pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli e le altre norme transitorie eventualmente necessarie.

7. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200 euro. Alla medesima sanzione è soggetto il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà d'acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

8. Chiunque circoli con un rimorchio agganciato ad una motrice senza che sulla relativa carta di circolazione siano riportate le prescritte indicazioni sulle caratteristiche del rimorchio medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 60 euro a 250 euro.

9. Chiunque abusivamente produca o distribuisca targhe per autoveicoli, motoveicoli o rimorchi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

10. Chi abbandoni il proprio veicolo e non rispetti l'obbligo di conferimento ad uno dei centri di raccolta autorizzati conseguente alla cessazione dalla circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200 euro. Alla medesima sanzione sono soggetti i gestori dei centri di raccolta e vendita degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che alienino, smontino o distruggano gli stessi mezzi senza avere prima restituito la targa e la carta di circolazione al competente ufficio, qualora non vi abbiano provveduto i titolari.

11. L'acquirente di uno dei diritti di cui al comma 2 che omette di effettuare

l'annotazione e la registrazione previste al medesimo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro. La predetta sanzione è ridotta della metà qualora l'adempimento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito con i regolamenti di cui al comma 6.

12. Le disposizioni del presente articolo e dei regolamenti di cui al comma 6 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e dei regolamenti stessi. A decorrere dalla stessa data:

a) nel codice civile, nella rubrica della sezione I del capo III del titolo I del libro sesto le parole: « e agli autoveicoli » sono soppresse; il numero 3 dell'articolo 2683 è abrogato; al primo comma dell'articolo 2695, le parole: « , e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli » sono soppresse; al secondo comma dell'articolo 2810, le parole: « e gli autoveicoli » sono soppresse; il terzo comma dell'articolo 2810 è abrogato;

b) il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, è abrogato ad eccezione dell'articolo 29;

c) il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814; è abrogato

d) l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni è abrogato;

e) l'articolo 78, comma 1, ultimo periodo, l'articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, l'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 101, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono abrogati;

f) l'articolo 245 e l'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni sono abrogati.

13. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

14. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3, valutate in 55 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

1. 05. Gambini, Nigra, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

(A.C. 3650 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3650 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 e 1.10 Benvenuto e sugli articoli aggiuntivi 1.03 e 1.05 Gambini e 1.04 Quartiani, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3650 – Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l'anno 2003 e di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad euro 31,9 milioni per l'anno 2003 e ad euro 11,4 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002, è attribuito a decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3650 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma »;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta ».

(A.C. 3650 – Sezione 6)**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE**

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1° ed il 12 gennaio 2003; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica »;

al comma 1, secondo periodo, le parole: « 11,4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 12,2 milioni »;

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma »;

al comma 2, le parole: « 11,4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 12,2 milioni »;

al comma 3, le parole: « a decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2003 e di 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 »;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta ».

(A.C. 3650 – Sezione 7)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica).

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2003 ».

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo:

a) sostituire le parole: 31,9 milioni di euro con le seguenti: 65 milioni di euro;

b) sostituire le parole: 12,2 milioni di euro con le seguenti: 23 milioni di euro;

sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. All'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

1. 1. Benvenuto, Pistone, Lettieri, Fluvi, Grandi, Nigra, Santagata.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: « 31 dicem-

bre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2003. »

- 1. 2.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Fluvi, Grandi, Nigra, Santagata.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nonché limitatamente *fino a:* in ogni caso, non *con le seguenti:* per gli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1° e il 12 gennaio 2003.

- 1. 3.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Fluvi, Grandi, Nigra, Santagata.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005,

- 1. 4.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Fluvi, Grandi, Nigra, Santagata.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ; per questi ultimi *fino alla fine del periodo.*

- 1. 5.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Fluvi, Grandi, Nigra, Santagata.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

- 1. 6.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Fluvi, Grandi, Nigra, Santagata.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* quindici giorni.

- 1. 7.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Fluvi, Grandi, Nigra, Santagata.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. All'articolo 12, comma 1, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

- 1. 8.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Fluvi, Grandi, Nigra, Santagata.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002,

- 1. 9.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Fluvi, Grandi, Nigra, Santagata.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di concorrere alla ripresa della domanda nel mercato automobilistico e di compensare l'aumento del prezzo internazionale del petrolio, le aliquote di accisa sulla benzina senza piombo indicate dall'articolo 24, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dal 1° marzo 2003 al 31 dicembre 2003, nelle misure ivi fissate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 470 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

- 1. 10.** Benvenuto, Pinza, Pistone, Grandi, Lettieri, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nigra, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Esenzione dalla tassa automobilistica per gli autoveicoli usati). — 1. Non è dovuta la tassa automobilistica per gli anni 2003 e 2004 negli atti di acquisto da imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, conformi alla direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sull'inquinamento, effettuate dal 30 giugno 2003 ed entro il 31 dicembre 2004, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva n. 91/441 CEE, e

successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati devono essere garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita a specifica revisione secondo le modalità previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi dodici mesi.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo conforme alle direttive europee sull'inquinamento di cui al comma 1, il venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il veicolo ricevuto dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle suddette direttive, ai centri di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario rilascia all'acquirente un'attestazione comprovante l'avvenuta consegna dell'autoveicolo ai suddetti centri. In ogni caso, tali veicoli non possono essere rimessi in circolazione.

3. Un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato, dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni, nominato da apposito decreto interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 2. Le minori entrate risultanti da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti enti con cadenza mensile. Detti rimborsi, versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in deroga alle disposizioni sulla tesoreria

unica, sono contabilizzati nel titolo I « Entrate tributarie » dei rispettivi bilanci. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

4. Ai fini del presente articolo si intendono per autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 38,5 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 77 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

1. 01. Gambini, Nigra, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Soppressione dell'imposta provinciale di trascrizione per autoveicoli usati).* — 1. L'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è soppressa in misura pari al 25 per cento per l'anno 2003, in misura pari al 50 per cento per l'anno 2004 e in misura pari al 100 per cento per l'anno 2005 negli atti di acquisto da imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, conformi alla direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sull'inquinamento, effettuate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino al 31 dicembre 2005, l'ACI, entro il 5 di ogni mese, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, per provincia, l'ammontare delle minori entrate relative alla imposta provinciale di trascrizione, comprensivo delle aliquote eventualmente applicate dalle province. Il Ministero dell'economia e delle finanze

provvede entro i successivi dieci giorni a riversare il corrispondente importo direttamente presso le tesorerie delle singole province, in deroga alle norme del sistema di tesoreria unica. Ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n.448, detti versamenti sono contabilizzati dalle province nel titolo I « entrate tributarie » del bilancio.

3. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 39,5 milioni di euro per l'anno 2003, in 79 milioni di euro per l'anno 2004 e 158 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n.342.

1. 02. Gambini, Nigra, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Incentivi all'acquisto di veicoli alimentati a metano, a GPL e a trazione elettrica).* — 1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1° giugno 2003 e il 31 dicembre 2004, relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un'auto-vettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza;

b) al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi;

c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico.

3. I veicoli usati, di cui al comma 2, non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la

fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato ovvero copia dell'estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal Pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 1, lettera b).

6. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 1 a 5, pari a 16,25 milioni di euro per l'anno 2003, e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

1. 04. Quartiani, Gambini, Nigra, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Agevolazioni all'indotto dell'industria automobilistica in crisi). — 1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: « è fissato in lire 1 miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso del 2002, per una quota superiore al 50 per cento, è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi all'industria automobilistica italiana »

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2003 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

1. 03. Gambini, Nigra, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Modifica del regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). — 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, comma secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e comma terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, a norma del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili.

2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo ed il pignoramento dei beni di cui al comma 1 sono soggetti ad annotazione sulla carta di circolazione e a registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a fini di sola notizia, secondo le modalità di cui al comma 6.

3. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito.

4. Al personale dell'Automobile club d'Italia, già utilizzato per il funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva il rapporto di impiego, si applicano le procedure di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

5. Agli atti di cui al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate disposizioni per la disciplina del procedimento di immatricolazione, di annotazione e registrazione del contenuto degli atti di cui al comma 2, di perdita del possesso e di cessazione della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, nonché per lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione, il deterioramento della carta di circolazione e per il trasferimento di residenza dell'intestatario della carta di circolazione. Con gli stessi regolamenti sono disciplinati i tempi e le modalità del trasferimento dei dati dal pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli e le altre norme transitorie eventualmente necessarie.

7. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200 euro. Alla medesima sanzione è soggetto il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà d'acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

8. Chiunque circoli con un rimorchio agganciato ad una motrice senza che sulla relativa carta di circolazione siano riportate le prescritte indicazioni sulle caratteristiche del rimorchio medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 60 euro a 250 euro.

9. Chiunque abusivamente produca o distribuisca targhe per autoveicoli, motoveicoli o rimorchi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da 300 euro a 1.200 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

10. Chi abbandoni il proprio veicolo e non rispetti l'obbligo di conferimento ad uno dei centri di raccolta autorizzati conseguente alla cessazione dalla circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200 euro. Alla medesima sanzione sono soggetti i gestori dei centri di raccolta e vendita degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che alienino, smontino o distruggano gli stessi mezzi senza avere prima restituito la targa e la carta di circolazione al competente ufficio, qualora non vi abbiano provveduto i titolari.

11. L'acquirente di uno dei diritti di cui al comma 2 che omette di effettuare l'annotazione e la registrazione previste al medesimo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro. La predetta sanzione è ridotta della metà qualora l'adempimento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito con i regolamenti di cui al comma 6.

12. Le disposizioni del presente articolo e dei regolamenti di cui al comma 6 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e dei regolamenti stessi. A decorrere dalla stessa data:

a) nel codice civile, nella rubrica della sezione I del capo III del titolo I del libro sesto le parole: « e gli autoveicoli » sono soppresse; il numero 3 dell'articolo 2683 è abrogato; al primo comma dell'articolo 2695, le parole: « , e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli » sono soppresse; al secondo comma dell'articolo 2810, le parole: « e gli autoveicoli » sono soppresse; il terzo comma dell'articolo 2810 è abrogato;

b) il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19

febbraio 1928, n. 510, è abrogato ad eccezione dell'articolo 29;

c) il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814; è abrogato

d) l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni è abrogato;

e) l'articolo 78, comma 1, ultimo periodo, l'articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, l'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 101, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono abrogati;

f) l'articolo 245 e l'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni sono abrogati.

13. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

14. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3, valutate in 55 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

1. 05. Gambini, Nigra, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

(A.C. 3650 – Sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3650, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gen-

naio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche;

evidenziato come l'incremento del prezzo del petrolio sui mercati internazionali rischi di determinare ulteriori aumenti del tasso di inflazione, rappresentando un ostacolo alla ripresa dell'economia italiana nel suo complesso;

impegna il Governo

a valutare gli effetti di detto incremento sull'economia nazionale, adottando ogni eventuale iniziativa atta a compensare l'aumento del prezzo internazionale del petrolio, riducendo l'incidenza della componente fiscale sul prezzo finale della benzina e del gasolio per autotrazione, eventualmente anche attraverso l'applicazione di aliquote di accisa ridotte sui prodotti petroliferi.

9/3650/1 (Testo modificato nel corso della seduta). Grandi, Lettieri, Benvenuto.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3650, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche;

rilevato come la proroga al 31 marzo 2003 non appaia sufficiente a portare un concreto sostegno alla domanda del mercato automobilistico;

impegna il Governo

a verificare l'opportunità di prorogare ulteriormente, almeno fino al 30 giugno 2003, l'applicazione delle misure agevolative prorogate dal decreto-legge in discussione.

9/3650/2 (Testo modificato nel corso della seduta). Benvenuto, Lettieri.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2003, N. 15, RECANTE MISURE FINANZIARIE PER CONSENTIRE INTERVENTI URGENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITÀ NATURALI (3664)

(A.C. 3664 – Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. – 1. Il decesso o i danni personali subiti da amministratori comunali nel corso dell'espletamento di funzioni derivanti dal loro ufficio e connessi con eventi emergenziali riconosciuti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono indennizzabili dal Dipartimento della protezione civile a valere sui fondi in dotazione. Il Dipartimento della protezione civile, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, provvede a disciplinare le modalità ed i limiti di indennizzo.

1-ter. 08. Borrelli, Aracu, Castellani, Cia-lente, Crisci, De Laurentiis, Lolli, Marini, Mariotti, Abbondanzieri, Vigni, Folena.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. – 1. Alla legge 4 febbraio 1992, n. 185, come modificato dalla legge

27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « con esclusione di quella zootecnica » sono aggiunte le seguenti: « nelle aziende con ordinamento produttivo misto »;

b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con esclusione di quella zootecnica » sono aggiunte le seguenti: « nelle aziende con ordinamento produttivo misto ».

* **1-ter. 01.** Marcora, Rava.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. – 1. Alla legge 4 febbraio 1992, n. 185, come modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « con esclusione di quella zootecnica » sono aggiunte le seguenti: « nelle aziende con ordinamento produttivo misto »;

b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con esclusione di quella zootecnica » sono aggiunte le seguenti: « nelle aziende con ordinamento produttivo misto ».

* **1-ter. 010.** Grillo.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, che, alla data del 25 novembre 2002, avevano il domicilio o la residenza, ovvero la sede legale o operativa nei territori dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi nel mese di novembre 2002, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, nonché di tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte negli stessi comuni, sono sospesi, dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e contributivi nonché i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata.

2. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

3. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, devono essere effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza dello stesso periodo.

4. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti ed indiretti che scadono tra il 25 novembre 2002 ed il 31 marzo 2003.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

6. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con pro-

pri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 011. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Per i soggetti che alla data del 25 novembre 2002 erano residenti nei territori individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2002 sono sospesi, fino al 30 aprile 2003, i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 012. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater. — 1. Per i soggetti che alla data del 25 novembre 2002 erano residenti nei territori individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2002 sono sospesi, fino al 30 aprile 2003, i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con le ordinanze adottate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore, ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 013. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater. — 1. In favore dei soggetti, anche in qualità di sostituti di im-

posta, che al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente decreto-legge, avevano il domicilio o la residenza, ovvero la sede legale o operativa nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nonché di tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte negli stessi comuni, sono sospesi, sino al 31 dicembre 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e contributivi nonché i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata.

2. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

3. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, devono essere effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza dello stesso periodo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

5. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 019. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella Piscitello.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater. — 1. Per i soggetti residenti nella provincia di Catania colpiti dal

sisma e dall'attività eruttiva dell'Etna sono sospesi fino al 31 dicembre 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con le ordinanze adottate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore, ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 020. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 286 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245 », le parole « sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento di

obblighi di natura tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « sono sospesi fino al 30 giugno 2003 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e delle cambiali e dei contributi agrari.

1-ter. 02. Di Gioia, Bonito, Folena.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 286 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245 », le parole « sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento » sono sostituite dalle seguenti: « sono sospesi fino al 30 giugno 2003 i termini per l'adempimento ».

1-ter. 03. Di Gioia, Bonito, Folena.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. I redditi dei fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi calamitosi dichiarati con il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. A tal fine i contribuenti interessati devono richiedere al comune il rilascio di un certificato, da esibire a richiesta, attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 015. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. I Commissari straordinari di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, con proprio provvedimento, stabiliscono i criteri per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai limiti di densità edilizia delle singole zone, nel rispetto dei limiti complessivi di densità edilizia dei piani regolatori comunali e dei vincoli archeologici, storici, artistici, ambientali e idrogeologici. Ai fini dell'attuazione del presente comma; i Commissari straordinari possono utilizzare le risorse destinate, ai sensi delle leggi statali e regionali ad interventi per le aree danneggiate da calamità naturali.

1-ter. 016. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002, i comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le province si avvalgono delle procedure e deroghe previste dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 4 luglio 1997, n. 2622, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997.

1-ter. 017. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 1 della presente

legge, in riferimento al compimento degli interventi legati alla realizzazione di opere edilizie e al beneficio delle misure di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è autorizzata la proroga di ulteriori sei mesi.

1-ter. 026. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1 sono altresì da aggiungere 2,5 milioni di euro finalizzati al monitoraggio e allo studio da parte delle università e degli istituti di ricerca pubblici italiani del fenomeno eruttivo sottomarino che interessa la costa al largo dell'isola di Panarea.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1-ter. 027. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Agli enti locali, di cui alla presente legge, per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione, nonché per le attività di servizio, viene riconosciuta un'aliquota IVA pari al 10 per cento.

* **1-ter. 025.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Agli Enti Locali, di cui alla presente legge, per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione, nonché per le attività di servizio, viene riconosciuta un'aliquota IVA pari al 10 per cento.

* **1-ter. 04.** Di Gioia, Bonito, Folena.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. A valere sulle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 1, gli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche finanziati ai sensi del presente decreto-legge sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota ridotta del 4 per cento.

1-ter. 030. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre 1998 nelle regioni Basilicata, Calabria e Campania è concesso, per l'anno 2003, un contributo straordinario, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate pari a 3 milioni di euro, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dal sisma, come individuate da ordinanze del

Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonché l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato dai comuni insieme alle risorse in godimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 a richiesta degli interessati fino a concorrenza delle risorse disponibili.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 028. Lettieri, Molinari.

(A.C. 3664 — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3664 - Sezione 3)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia soppresso l'articolo 1-ter;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 Abbondanzieri, 1.15 Cima, 1.17 Burtone, 1.18 e 1.21 Di Gioia, 1.22 Burtone, 1.41 Commissione, sul subemendamento 0.1.41.1 Parolo e sugli articoli aggiuntivi 1-ter.01 Marcora, 1-ter.02, 1-ter.03 e 1-ter.04 Di Gioia, 1-ter.05 Patria, 1-ter.06 Guido Giuseppe Rossi, 1-ter.08 Borrelli, 1-ter.010 Grillo, 1-ter.011, 1-ter.012, 1-ter.013, 1-ter.014, 1-ter.015 e 1-ter.016 Parolo, 1-ter.019, 1-ter.020, 1-ter.023, 1-ter.025, e 1-ter.026 Burtone, 1-ter.030 Sergio Rossi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3664 - Sezione 4)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ART. 1.**

1. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui, nonché quelli attivabili sulla base del limite di impegno di cui al comma 2, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinata alle medesime finalità di cui al comma 1 una quota parte, pari a 20 milioni di euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla predetta disposizione legislativa.

3. Alla ripartizione dei limiti di impegno di cui ai commi 1 e 2 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sentite le Amministrazioni interessate ed il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili è destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2003. Le procedure e le modalità per l'utilizzo delle predette risorse sono stabilite anche con ordinanze presidenziali della medesima natura.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 38 milioni di euro per l'anno 2003 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. La quota dei limiti d'impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, da utilizzare per le attività di istruttoria e monitoraggio, come individuata dal decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo, è assegnata alla Cassa depositi e prestiti per il rimborso delle anticipazioni che la medesima è autorizzata a concedere, alle condizioni economiche e generali e nei limiti fissati annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per consentire l'espletamento delle attività di istruttoria e monitoraggio di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

6. Le anticipazioni di cui al comma 5 sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un capitolo di nuova istituzione delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3664 - Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « ai sensi del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per gli interventi da finanziare con la quota di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse avviene con le modalità di cui ai commi 1 e 3. L'assegnazione delle risorse agli interventi di cui al periodo precedente integra il programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche in deroga alle procedure stabilite dall'articolo 80, comma 21, secondo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.

2-ter. Qualora gli interventi di cui al comma 2-bis comportino la realizzazione di nuove opere, ad essi si applicano le procedure semplificate di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. »;

al comma 3:

dopo le parole: « delle risorse disponibili », sono inserite le seguenti: « ai sensi dei commi 1 e 2 »;

le parole: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicato » sono sostituite dalle seguenti: « pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 288 del 9 dicembre 2002, n. 289 del 10 dicembre 2002 e n. 290 dell'11 dicembre 2002, nonché ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2003, pubblicati »;

dopo le parole: « nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003. » sono inserite le seguenti: « La quota non vincolata all'assegnazione delle risorse per gli interventi di cui al periodo precedente è destinata agli interventi negli altri territori colpiti da calamità naturali individuati ai sensi del comma 1, per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002, relativa-

mente agli eventi sismici delle regioni Marche ed Umbria del 26 settembre 1997. »;

le parole: « anche con ordinanze presidenziali della medesima natura » sono sostituite dalle seguenti: « con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992 »;

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — 1. All'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo” sono sostituite dalle seguenti: “ad erogare contributi in favore delle regioni medesime” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, che può essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile”.

ART. 1-ter. — 1. Il comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è sostituito dal seguente:

“6. Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi dell'autunno 2000 è assegnato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento per i beni mobili e fino al 100 per cento per i beni mobili registrati, fermo restando il limite massimo complessivo di 25.822,84 euro per ciascun nucleo familiare” ».

Il titolo è sostituito dal seguente:

« Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. ».

(A.C. 3664 — Sezione 6)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni con le seguenti: 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 22 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 38 milioni di euro per l'anno 2003 e a 48 milioni con le seguenti: 48 milioni di euro per l'anno 2003 e a 70 milioni.

1. 18. Di Gioia, Bonito, Folena.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni con le seguenti: 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 20 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 38 milioni di euro per l'anno 2003 e a 48 milioni con le seguenti: 48 milioni di euro per l'anno 2003 e a 68 milioni.

1. 2. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 38 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 38 milioni con le seguenti: 100 milioni.

1. 17. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2003 e di 30 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 48 milioni di euro con le seguenti: 68 milioni di euro.

1. 1. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 48 milioni con le seguenti: 88 milioni.

1. 19. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: In relazione fino a: di cui al comma 1 con le seguenti: Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinata.

1. 20. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: finalità di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e al piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

1. 16. Cima, Lion.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 con le seguenti: 40 milioni di euro, dei limiti di impegno autorizzati per gli anni 2003 e 2004.

- 1. 22.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 con le seguenti: 25 milioni di euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato per gli anni 2003 e 2004.

- 1. 3.** Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti 50 milioni di euro.

- 1. 4.** Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.

- * **1. 5.** Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.

- * **1. 15.** Cima, Lion.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.

- * **1. 21.** Di Gioia, Bonito, Folena.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli interventi finanziati con i fondi di cui al comma 2 non sono soggetti alle procedure previste dalla legge 21 dicembre 2000, n. 443, e successive modificazioni.

- 1. 6.** Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 40
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 1. 40. della Commissione, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: , ferma restando la diretta ripartizione, da parte del Dipartimento della protezione civile, dei finanziamenti destinati al completamento della fase di emergenza, sulla base delle segnalazioni già pervenute al medesimo Dipartimento da parte dei soggetti competenti.

- 0. 1. 40. 1.** Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

All'emendamento 1. 40. della Commissione, ultimo periodo, sostituire le parole da: al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002 fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002, relativamente agli eventi sismici delle regioni Marche e Umbria del 26 settembre 1997, e agli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000.

- 0. 1. 40. 2.** Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: sentite le Amministrazioni interessate *fino alla fine del comma con le seguenti:* sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili ai sensi dei citati commi 1 e 2 è destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, relativamente agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2003, relativamente agli eventi alluvionali che hanno colpito le regioni Abruzzo, Molise, Campania e la provincia di Foggia. Le procedure e le modalità per l'utilizzo delle predette risorse sono stabilite con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. La quota non vincolata all'assegnazione delle risorse per gli interventi di cui ai periodi precedenti è destinata agli interventi negli altri territori colpiti da calamità naturali individuati ai sensi del comma 1, per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con particolare riferimento a quelli di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 novembre 2002, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 289 e 290 del 10 e 11 dicembre 2002, in data 31 gennaio 2002 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2003 e tenuto comunque conto delle apposite risorse finanziarie derivanti da disposizioni legislative o da ordinanze di protezione civile, nonché per quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291

del 12 dicembre 2002, relativamente agli eventi sismici delle regioni Marche ed Umbria del 26 settembre 1997.

1. 40. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ferma restando la diretta ripartizione, da parte del Dipartimento della protezione civile, dei finanziamenti destinati al completamento della fase di emergenza, sulla base delle segnalazioni già pervenute al medesimo dipartimento da parte dei soggetti competenti.

1. 23. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non inferiore al sessanta per cento *con le seguenti:* non superiore al settanta per cento.

1. 24. Realacci.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non inferiore al sessanta per cento *con le seguenti:* pari al settanta per cento.

1. 7. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta per cento *con le seguenti:* ottanta per cento.

1. 25. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta per cento *con le seguenti:* settanta per cento.

1. 26. Di Gioia, Bonito, Folena.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , relativi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Parma, le regioni Abruzzo e Molise, la regione Campania, la provincia di Foggia e le aree del Vulture-Melfese Alto Bradano, del metapontino e del lagonegrese in Basilicata.

1. 27. Lettieri, Molinari.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La quota restante delle risorse disponibili è destinata, prioritariamente, a favorire il finanziamento di progetti cantierabili e piani operativi già approvati dagli enti attuatori.

1. 8. Raffaella Mariani, Carli, Franci, Innocenti, Folena.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La quota restante delle risorse disponibili è destinata, prioritariamente, a fronteggiare le situazioni conseguenti agli eventi sismici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 2002.

1. 9. Abbondanzieri, Sereni, Folena.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: negli altri territori *fino a:* stato di emergenza *con le seguenti:* nei territori colpiti da calamità naturali individuati ai sensi del comma 1, per i quali lo stato d'emergenza, dichiarato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri differenti rispetto a quelli di cui al periodo precedente.

1. 28. Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi, Stucchi, Lussana, Caparini.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: le modalità *aggiungere le seguenti:* tecnico contabili.

1. 10. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 41
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 1. 41. della Commissione, comma 3-bis, dopo le parole: Per le finalità di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* , gli enti locali.

0. 1. 41. 1. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

All'emendamento 1. 41. della Commissione, sopprimere il comma 3-ter.

0. 1. 41. 2. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

All'emendamento 1. 41. della Commissione, comma 3-ter, sopprimere le parole da: Ai fini *fino a:* prevenzione antisismica,

0. 1. 41. 3. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per esigenze connesse con le attività di protezione civile e di messa in sicurezza del territorio, si avvalgono di personale tecnico e amministrativo reclutato, tramite procedure selettive, ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno 1° marzo 2001, n. 3110, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2001, dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002, o a carico dei propri bilanci, possono procedere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, alla trasformazione dei rapporti di lavoro con il citato personale tecnico e amministrativo in rapporti a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di

corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno del personale, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

3-ter. Ai fini della prosecuzione degli interventi di cui al comma 1, per promuovere il pieno completamento delle opere di ricostruzione e l'avvio delle opere di prevenzione antisismica, la Regione siciliana è autorizzata ad utilizzare, per il personale di cui all'articolo 7, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che risulti già impiegato dall'amministrazione regionale per le citate finalità, un ulteriore 3 per cento dei fondi ad essa assegnati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

1. 41. La Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dal comma 3, il Governo e le regioni possono utilizzare l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intesa istituzionale di programma di cui al periodo precedente riguarda in particolare la connessione tra interventi straordinari, finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti la messa in sicurezza degli edifici pubblici e delle aree alluvionate, lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno. Attraverso piani pluriennali di spesa il Governo garantisce la piena attuazione ed il completamento degli interventi di ricostruzione previsti nelle intese di cui al presente comma.

1. 11. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Cima, Folena.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dal comma 3 e, in particolare, per l'area della provincia di Catania, il Governo e le Regioni possono ricorrere allo strumento dell'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intesa istituzionale di programma è finalizzata alla realizzazione degli interventi di ricostruzione infrastrutturale e la messa in sicurezza degli edifici colpiti dal sisma, nonché al sostegno delle attività economiche e produttive colpite dall'attività eruttiva dell'Etna e dalla presenza della cenere lavica.

1. 30. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Sopprimere i commi 5 e 6.

1. 31. Realacci.

Sopprimere il comma 5.

1. 12. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.

Sopprimere il comma 6.

1. 13. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.

Sopprimere il comma 7.

1. 14. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.

Sopprimere l'articolo 1-ter.

1-ter. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento).

(Approvato)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Il decesso o i danni personali subiti da amministratori comunali nel corso dell'espletamento di funzioni derivanti dal loro ufficio e connessi con eventi emergenziali riconosciuti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono indennizzabili dal Dipartimento della protezione civile a valere sui fondi in dotazione. Il Dipartimento della protezione civile, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, provvede a disciplinare le modalità ed i limiti di indennizzo.

1-ter. 08. Borrelli, Aracu, Castellani, Cia-lente, Crisci, De Laurentiis, Lolli, Marini, Mariotti, Abbondanzieri, Vigni, Folena.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Alla legge 4 febbraio 1992, n. 185, come modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « con esclusione di quella zootecnica » sono aggiunte le seguenti: « nelle aziende con ordinamento produttivo misto »;

b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con esclusione di quella zootecnica » sono aggiunte le seguenti: « nelle aziende con ordinamento produttivo misto ».

* **1-ter. 01.** Marcora, Rava.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Alla legge 4 febbraio 1992, n. 185, come modificato dalla legge

27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « con esclusione di quella zootecnica » sono aggiunte le seguenti: « nelle aziende con ordinamento produttivo misto »;

b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con esclusione di quella zootecnica » sono aggiunte le seguenti: « nelle aziende con ordinamento produttivo misto ».

* **1-ter. 010.** Grillo.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, che, alla data del 25 novembre 2002, avevano il domicilio o la residenza, ovvero la sede legale o operativa nei territori dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi nel mese di novembre 2002, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, nonché di tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte negli stessi comuni, sono sospesi, dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e contributivi nonché i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata.

2. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

3. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospen-

sione di cui al comma 1, devono essere effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza dello stesso periodo.

4. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti ed indiretti che scadono tra il 25 novembre 2002 ed il 31 marzo 2003.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

6. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 011. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Per i soggetti che alla data del 25 novembre 2002 erano residenti nei territori individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2002 sono sospesi, fino al 30 aprile 2003, i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e scadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 012. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Per i soggetti che alla data del 25 novembre 2002 erano residenti nei territori individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2002 sono sospesi, fino al 30 aprile 2003, i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e scadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con le ordinanze adottate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore, ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 013. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. In favore dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, che al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente decreto-legge, avevano il domicilio o la residenza, ovvero la sede legale o operativa nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nonché di tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte negli stessi comuni, sono sospesi, sino al 31 dicembre 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e contributivi nonché i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata.

2. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

3. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, devono essere effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza dello stesso periodo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

5. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 019. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella Piscitello.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Per i soggetti residenti nella provincia di Catania colpiti dal sisma e dall'attività eruttiva dell'Etna sono sospesi fino al 31 dicembre 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con le ordinanze adottate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore, ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 020. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 286 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245 », le parole « sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « sono sospesi fino al 30 giugno 2003 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e delle cambiali e dei contributi agrari ».

1-ter. 02. Di Gioia, Bonito, Folena.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 286 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245 », le parole « sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento » sono sostituite dalle seguenti: « sono sospesi fino al 30 giugno 2003 i termini per l'adempimento ».

1-ter. 03. Di Gioia, Bonito, Folena.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. I redditi dei fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi calamitosi dichiarati con il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, non concorrono a

formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. A tal fine i contribuenti interessati devono richiedere al comune il rilascio di un certificato, da esibire a richiesta, attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 015. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. I Commissari straordinari di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, con proprio provvedimento, stabiliscono i criteri per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai limiti di densità edilizia delle singole zone, nel rispetto dei limiti complessivi di densità edilizia dei piani regolatori comunali e dei vincoli archeologici, storici, artistici, ambientali e idrogeologici. Ai fini dell'attuazione del presente comma; i Commissari straordinari possono utilizzare le risorse destinate, ai sensi delle leggi statali e regionali ad interventi per le aree danneggiate da calamità naturali.

1-ter. 016. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza

del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002, i comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le province si avvalgono delle procedure e deroghe previste dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 4 luglio 1997, n. 2622, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997.

1-ter. 017. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, in riferimento al compimento degli interventi legati alla realizzazione di opere edilizie e al beneficio delle misure di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è autorizzata la proroga di ulteriori sei mesi.

1-ter. 026. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. I comuni danneggiati dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2002, di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002, sono autorizzati a posticipare di 3 anni le rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti. Al relativo onere, entro il limite di 15 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1.

1-ter. 014. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Le somme non riscosse dai vincitori di lotterie nazionali,

attribuite all'erario ai sensi dell'articolo 29-*ter*, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sono destinate alla ricostruzione delle zone colpite da calamità naturali. Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, le somme di cui al precedente periodo sono destinate alla ricostruzione dei territori danneggiati dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2002, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 018. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. In favore delle attività commerciali, artigianali e industriali situate nelle aree individuate ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 e 31 ottobre 2002 sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1-ter. 024. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Sono assegnati ulteriori 40 milioni di euro in favore delle province di Catania, Messina, Siracusa e Reggio Calabria per fronteggiare i gravi danni causati al settore agricolo provocati dalla caduta di cenere lavica.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 40 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1-ter. 022. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. In favore del settore agricolo della Sicilia orientale e del comprensorio del Reggino, in Calabria, colpito dalla cenere lavica derivante dall'eruzione dell'Etna, sono stanziati 25 milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-ter. 023. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1 sono altresì da aggiungere 2,5 milioni di euro finalizzati al monitoraggio e allo studio da parte delle università e degli istituti di ricerca pubblici italiani del fenomeno eruttivo sotto-

marino che interessa la costa al largo dell'isola di Panarea.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1-ter. 027. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Agli enti locali, di cui alla presente legge, per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione, nonché per le attività di servizio, viene riconosciuta un'aliquota IVA pari al 10 per cento.

* **1-ter. 025.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Agli Enti Locali, di cui alla presente legge, per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione, nonché per le attività di servizio, viene riconosciuta un'aliquota IVA pari al 10 per cento.

* **1-ter. 04.** Di Gioia, Bonito, Folena.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. A valere sulle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 1, gli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche finanziati ai sensi del presente decreto-legge sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota ridotta del 4 per cento.

1-ter. 030. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre 1998 nelle regioni Basilicata, Calabria e Campania è concesso, per l'anno 2003, un contributo straordinario, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate pari a 3 milioni di euro, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dal sisma, come individuate da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonché l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato dai comuni insieme alle risorse in godimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 a richiesta degli interessati fino a concorrenza delle risorse disponibili.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 028. Lettieri, Molinari.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Il contributo per la riparazione dei danni di cui all'articolo 4-*bis*, commi 4 e 5 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365, è riconosciuto nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-*bis*, a coloro che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade dell'ottobre 1994, come risultanti dalle cartografie e dai rilievi esistenti presso i comuni e le province interessate e ulteriori danni abbiano poi subito in conseguenza della successiva alluvione del novembre 2000, anche se non abbiano presentato nel termine prescritto richiesta di indennizzo per il primo evento alluvionale, o abbiano mutato sede, domicilio o residenza durante il periodo compreso tra il primo e il secondo evento alluvionale.

1-ter. 05. Patria, Zanetta, Rosso.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995 e 1996, entro il 31 luglio 2003, ovvero secondo le modalità di rateizzazione pre-

vista dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

1-ter. 06. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Sono incluse nei finanziamenti previsti dalla presente legge, tutte le aree, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 286, alle quali è stato riconosciuto dal Sistema Sismico Nazionale, di essere state colpite da eventi sismici con un grado di macro-sismica pari o superiore a cinque punti.

1-ter. 07. Di Gioia, Bonito, Folena.

(A.C. 3664 – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessò che:

il decreto-legge in corso di conversione vede, tra gli altri, come destinatari i comuni della provincia di Catania investiti dal violento sisma del 29 ottobre 2002;

già in passato, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3254, contenente la disciplina degli interventi di emergenza, il Governo era intervenuto per dare una prima e concreta risposta alle esigenze delle comunità locali;

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge stabilisce che alla ripartizione dei fondi si provvede con successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi in accordo con le regioni interessate;

i cittadini guardano con fiducia alla destinazione delle risorse finanziarie, ma esprimono timore per i tempi lunghi della ricostruzione a causa della pesantezza della macchina burocratica;

ancora ad oggi risulta, dai dati forniti dal Dipartimento regionale della protezione civile, che sono almeno tremila le abitazioni dichiarate inagibili per il crollo parziale o per le lesioni subite,

impegna il Governo

a privilegiare, in sede di ripartizione dei fondi destinati alla Sicilia per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto della provincia di Catania, gli interventi di recupero e ripristino del patrimonio edilizio privato, in particolare per quanto riguarda gli immobili adibiti ad abitazione principale, al fine di soddisfare le urgenti necessità dei cittadini così gravemente danneggiati.

9/3664/1. Catanoso, Lo Presti.

La Camera,

premessò che:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area;

una prima risposta alle esigenze delle popolazioni colpite è stata data dal Governo con il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3254, è intervenuta successivamente a disciplinare e a definire le modalità degli interventi di emergenza;

il quadro normativo sta ora concludendosi con la conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali;

com'è noto, i processi di ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici o calamità si sono presentati in passato sempre complessi e articolati;

il territorio della provincia di Catania, duramente colpito dal sisma, ha bisogno non solo di adeguate risorse finanziarie ma anche di garanzie certe in ordine alle procedure e ai tempi della ricostruzione, in assenza delle quali, il problema rischia inevitabilmente di ripresentarsi negli anni a venire con ulteriori aggravii finanziari e notevoli disagi sociali ed economici per le comunità locali;

a differenza del passato, l'azione del Governo si è particolarmente distinta nella direzione di un corretto utilizzo degli stanziamenti per la ricostruzione; ciononostante l'esigenza di procedere con tempestività alle spese post-sisma può essere messa a repentaglio dalla pesantezza della macchina amministrativa;

il Presidente del Consiglio, nel corso della sua visita a Catania del 27 dicembre scorso, ha rassicurato personalmente i cittadini delle zone colpite, ma permane in molti il timore nei confronti di un sistema che, a causa dei troppi passaggi burocratici, rischia di rivelarsi incapace di risolvere i problemi legati alla ricostruzione,

impegna il Governo

a dare maggior risalto, nelle ordinanze che verranno adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in corso di conversione, al ruolo dei comuni al fine di coinvolgerli con più efficacia nella fase di gestione e consentire una rapida realizzazione degli interventi.

9/3664/2. Lo Presti, Catanoso.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in corso di conversione prevede lo stanziamento di 700 milioni di euro per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Molise e della

provincia di Catania, nonché per consentire interventi urgenti in altri territori colpiti da calamità naturali;

tale provvedimento rappresenta una risposta concreta ed immediata da parte del Governo alle molteplici esigenze delle popolazioni così gravemente danneggiate;

al comma 3 dell'articolo 1 è previsto che si provvederà alla ripartizione dei fondi con successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, da predisporre in accordo con le regioni interessate;

i comuni della provincia di Catania, duramente colpiti dal sisma del 29 ottobre scorso, guardano con fiducia alla destinazione delle risorse finanziarie ma esprimono al tempo stesso preoccupazione nei confronti di un sistema che, a causa dei troppi passaggi burocratici, rischia di rivelarsi incapace di risolvere i problemi legati alla ricostruzione;

di tali esigenze si è fatto carico lo stesso Presidente del Consiglio, il quale, nel corso della sua visita in Sicilia del 27 dicembre 2002, si è potuto rendere conto di persona della drammaticità della situazione, sia sul versante del sisma che su quello dell'eruzione dell'Etna;

ad aggravare ancora di più il quadro dell'emergenza si è aggiunta l'abbondante caduta di cenere vulcanica che ha arrecato notevoli e ingenti danni ai raccolti e alle produzioni, nonché alle attività turistiche e commerciali;

quest'ultimo fenomeno, in particolare, ha messo in ginocchio un'agricoltura già pesantemente danneggiata dai continui eventi atmosferici degli ultimi anni, come la siccità;

le ricognizioni effettuate dalle principali organizzazioni di categoria hanno evidenziato che il settore più colpito risulta quello agrumicolo, da tempo attraversato da una profonda crisi strutturale,

impegna il Governo

a considerare prioritariamente, in sede di ripartizione dei fondi destinati alla Sicilia

per le zone della provincia di Catania colpite da calamità naturali, le urgenti necessità del mondo agricolo al fine di rilanciare un settore di fondamentale importanza per l'economia dell'isola.

9/3664/3. Losurdo, Catanoso, Lo Presti.

La Camera,

premessi che:

l'eruzione dell'Etna del 27 ottobre 2002 ha, come è noto, duramente colpito i comuni che sorgono alle pendici del vulcano, in particolare gli abitati di Nicolosi e Linguaglossa, provocando ingenti danni alle strutture turistico-ricettive, con gravi ripercussioni sull'economia locale;

ad aggravare ancora di più il quadro di una situazione già difficile si sono aggiunti altri due fenomeni, e cioè la tromba d'aria del 21 novembre 2002 e l'abbondante caduta di cenere vulcanica che così notevoli disagi ha arrecato alla popolazione residente;

sin da quando le escursioni alle quote sommitali dell'Etna venivano garantite a dorso di mulo, il sistema economico e produttivo di tali paesi è stato profondamente legato al vulcano;

prima che le recenti calamità naturali intervenissero a modificare strutture e infrastrutture, le stazioni turistiche garantivano centinaia di posti di lavoro negli alberghi, ristoranti, negozi di *souvenir*, impianti di risalita e attività indotte;

sin dall'inizio dell'eruzione gli operatori economici sono stati costretti ad abbandonare le normali attività e non hanno potuto far fronte agli impegni già assunti con i fornitori ed i clienti; a tale stato di cose deve aggiungersi il diminuito flusso turistico, anche a causa della prolungata chiusura dell'aeroporto di Catania;

da più parti si auspica la presentazione di un disegno di legge che istituisca l'Autorità unica per le emergenze sull'Etna, in grado di valorizzare opportunamente

la professionalità delle guide e pronta ad intervenire con appositi piani da predisporre in base alle diverse tipologie di calamità;

i comuni colpiti, sin da subito, hanno manifestato la volontà di procedere ad una pronta ricostruzione di quanto andato distrutto, magari utilizzando strutture che meglio si adattano all'emergenza vulcanica e che la tecnica attuale permette;

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3254, contenente la disciplina degli interventi di emergenza, rappresenta una prima ed importante risposta da parte del Governo ma solo in parte risolve i problemi relativi al ripristino e alla ricostruzione delle strutture danneggiate dall'eruzione dell'Etna;

anche al fine di rilanciare il turismo della zona, le autorità locali ritengono ormai indispensabile un piano nazionale di promozione e valorizzazione dell'immenso patrimonio naturale etneo,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di ripartizione dei fondi destinati alla Sicilia per le zone della provincia di Catania colpite da calamità naturali, adeguate risorse finanziarie per far fronte alle esigenze del comparto turistico e commerciale così gravemente danneggiato dall'eruzione dell'Etna del 27 ottobre 2002 e consentire così la ripresa dell'economia locale.

9/3664/4. Scalia, Catanoso, Lo Presti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 3664;

considerato che l'articolo 1 si pone l'obiettivo di destinare finanziamenti, sotto forma di mutui, in favore dei territori colpiti da calamità naturali;

osservato che il decreto-legge n. 691 del 1994 ha dettato disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle ec-

cezionali avversità atmosferiche nella prima decade del mese di novembre 1994;

rilevato che il citato decreto-legge, agli articoli 2 e 3, ha previsto la concessione, da parte di Mediocredito Centrale ed Artigiancassa, di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese danneggiate;

considerato che l'articolo 52, comma 28, della legge n. 448 del 2001 prevede che, nell'ambito delle residue disponibilità di cui ai citati articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, ricomprendendo tutte le spese sostenute per l'estinzione dei finanziamenti connessi all'attività delle imprese antecedenti il novembre del 1994;

rilevato, a tal fine, che i criteri e le modalità di attuazione di tale ultima disposizione sono stabiliti con apposito regolamento adottato con un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri dell'interno e delle attività produttive;

considerato altresì che tale regolamento non è stato ancora emanato, sebbene siano trascorsi oltre 14 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 448 del 2001;

impegna il Governo

a garantire che il decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri dell'interno e delle attività produttive, attuativo dell'articolo 52, comma 28, della legge n. 448 del 2001, sia emanato in tempi brevissimi e, comunque, entro e non oltre la data del 30 aprile 2003.

9/3664/5. Stradella.

La Camera,

premesso che:

la legislazione attuale appare lacunosa in materia di indennizzo degli amministratori comunali che nel corso dell'espletamento di funzioni derivanti dal loro ufficio e connesse con eventi emergenziali, rimangano vittime di incidenti o subiscano danni personali fino a perdere la vita;

uno specifico caso si è verificato nel comune di Torino di Sangro, provincia di Chieti, dove il sindaco Donato Iezzi ha perso la vita mentre era impegnato come responsabile della protezione civile locale ad effettuare un sopralluogo in una zona allagata nel corso della calamità che ha colpito l'Abruzzo meridionale alla fine dello scorso mese di gennaio;

impegna il Governo

a predisporre atti normativi che consentano di indennizzare gli amministratori comunali che rimangano vittime di incidenti e subiscano danni personali o perdano la vita nel corso dell'espletamento delle loro funzioni.

9/3664/6. Borrelli, Aracu, Castellani, De Laurentiis, Lolli, Crisci, Mariotti, Marini, Cialente, Rava, Rossiello, Abbonanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Folenà.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge n. 15 del 2003, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali;

premesso che:

in diverse regioni, interessate da eventi sismici ed alluvionali, gli interventi di ricostruzione programmati non sono avviati in quanto non sono risultate sufficienti le risorse messe a disposizione;

impegna il Governo:

a destinare adeguate risorse per favorire il finanziamento di progetti cantierabili e

piani operativi già approvati dagli enti attuatori allo scopo di favorire il completamento degli interventi di riparazione dei danni scaturiti in seguito ad eventi sismici ed alluvionali verificatisi in diverse regioni.

9/3664/7. Raffaella Mariani, Abbondanzieri, Carli, Franci, Innocenti, Folena.

La Camera,

premessi che:

la situazione nelle aree colpite dalle calamità naturali di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 286, necessita sia di interventi finanziari, sia di maggiore sicurezza su chi potrà usufruire di tali interventi;

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di includere nei finanziamenti previsti dalla presente legge, tutte le aree, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 286, alle quali è stato riconosciuto ufficialmente di essere state colpite da un grado di magnitudo pari o superiore a cinque punti.

9/3664/8. Grotto, Di Gioia, Folena, Bonito.

La Camera,

premessi che:

con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002 sono stati predisposti i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;

tale ordinanza non specificava i comuni che nelle due province erano destinatari di tali interventi e ciò ha creato una situazione di confusione e di attesa;

per quanto riguarda la provincia di Foggia i comuni che risultano avere subito dei danni strutturali sono i seguenti: Casalnuovo Monterotaro, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, San Marco la

Catola, Pietramontecorvino, Volturara Appula, Motta Montecorvino, Volturino, Roseto Valfortore, Lucera, San Severo, Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Chieuti e Scalo, Poggio Imperiale, Serracapriola, Lesina, Apricena, Biccari, Faeto, Celle San Vito e Alberona;

impegna il Governo

a ratificare con una nuova ordinanza quali siano i comuni che nelle province di Campobasso e Foggia potranno usufruire dei fondi e delle agevolazioni previste per le aree colpite dal sisma, al fine di evitare le attuali situazioni di attesa e incertezza.

9/3664/9. Di Gioia, Folena, Bonito.

La Camera,

premessi che:

le situazioni nelle aree colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 286, è, ancora oggi, di oggettiva emergenza e di conseguenza, vi è la necessità di predisporre un prolungamento nel tempo delle misure di sospensione degli obblighi tributari e previdenziali;

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di prolungare i termini di sospensione, previsti dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, a tutto il 31 dicembre 2003;

a valutare l'ipotesi di emanare, un decreto-legge o un atto simile che allarghi la sospensione dei termini, previsti dall'articolo 4, della medesima legge, per quanto riguarda l'adempimento dei camionali e contributi agrari.

9/3664/10. Folena, Di Gioia, Bonito.

La Camera,

premessi che:

l'entità e l'estensione dei danni causati dalle calamità naturali che hanno colpito le popolazioni di cui alla legge 27

dicembre 2002, n. 286, è tale da richiedere misure straordinarie per consentire le necessarie opere di ricostruzione;

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di riconoscere agli enti locali interessati dalle calamità naturali di cui sopra, per i lavori di ricostruzione, nonché per le attività di servizio, un'aliquota IVA pari al 10 per cento.

9/3664/**11**. Bonito, Di Gioia, Folena.

La Camera,

premesso che:

l'alluvione del 23 novembre scorso ha colpito le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

risultano gravemente danneggiate abitazioni civili e strutture pubbliche, oltre che numerose attività produttive e commerciali;

sono state colpite attività agricole con danneggiamenti che avranno ripercussioni anche negli anni a seguire;

le principali arterie di comunicazione delle zone alluvionate necessitano di interventi finalizzati al ripristino delle stesse;

gli spostamenti dei cittadini e le attività economiche risultano in molti casi pregiudicati dalla situazione delle infrastrutture viarie;

è stato tempestivamente proclamato lo stato di emergenza;

il pronto ed efficace intervento dei dicasteri competenti della protezione civile, delle forze dell'ordine, dei responsabili delle istituzioni locali, oltre che di encomiabili volontari ha consentito il superamento della prima fase dell'emergenza;

a tutt'oggi permangono situazioni critiche che investono le condizioni di vita degli abitanti delle case danneggiate e distrutte;

molte attività produttive continuano a versare in stato di crisi in conseguenza dei danni subiti;

impegna il Governo

a studiare un intervento finalizzato al superamento della fase di emergenza conseguente agli eventi calamitosi verificatesi nel corso dell'anno 2002, a favorire il ripristino delle condizioni di efficienza e normalità delle infrastrutture e a ristabilire dignitose condizioni di vita per le popolazioni con particolare riguardo per le zone montane e le vallate colpite dall'alluvione del 23 novembre scorso.

9/3664/**12**. Jannone, Scherini.

La Camera,

premesso che:

l'alluvione dello scorso novembre ha causato gravissimi danni in molti territori alpini e prealpini delle regioni del Nord;

nella fase di emergenza si è rivelata fondamentale l'opera di supporto logistico e di assistenza svolta dalle associazioni di volontariato e di protezione civile;

tali associazioni iscritte agli albi provinciali e nazionali stanno di fatto diventando risorsa insostituibile ed irrinunciabile delle fasi dell'emergenza e del post-emergenza;

impegna il Governo

a riconsiderare gli aspetti correlati alle appostazioni previste per il sostegno delle associazioni di protezione civile.

9/3664/**13**. Scherini, Jannone.

La Camera,

premesso che:

le calamità naturali, oggetto del decreto-legge 7 febbraio 2003 n. 15, hanno determinato gravi danni all'agricoltura che non sono limitati alle sole coltivazioni in atto, ma che si estenderanno anche alle prossime a causa dei tempi necessari per il ripristino dei terreni;

il limite del 35 per cento previsto dalle legge n. 185 del 1992 per il riconoscimento dei danni risulta eccessivamente penalizzante per i produttori agricoli che frequentemente subiscono danni per almeno due campagne produttive;

impegna il Governo

ad attuare procedure che risultino adeguate al fine di derogare dal limite del 35 per cento del danno accertato nell'applicazione della provvidenza della legge n. 185 del 1992 in analogia a quanto già previsto per i fatti alluvionali del 1994 e compatibilmente con le previsioni europee in materia di aiuti di Stato.

9/3664/**14.** Rava, Dameri, Preda, Marcora.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative presso il Consiglio europeo per consentire l'applicazione di una aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto in tutti i casi di ricostruzione di opere pubbliche danneggiate da calamità naturali.

9/3664/**15.** Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Lussana, Caparini.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali;

considerato che il comma 3 dell'articolo 1, prevede la ripartizione dei limiti d'impegno autorizzati ai sensi del presente decreto-legge attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

tenuto conto che gli straordinari eventi alluvionali del mese di novembre 2002 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, hanno colpito gravemente le regioni settentrionali, provocando ingenti danni, frane e interruzioni anche alle strade statali;

considerato che occorre procedere al più presto al ripristino delle normali condizioni viabilistiche dei territori colpiti dalle calamità naturali, al fine di evitare disagi e disservizi alla popolazione;

impegna il Governo

nell'ambito della ripartizione dei finanziamenti di cui al comma 3 dell'articolo 1, a destinare specifiche risorse alla ricostruzione della rete viaria statale, danneggiata dagli eventi alluvionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002.

9/3664/**16.** Guido Dussin, Parolo, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali;

tenuto conto che il comma 3 dell'articolo 1, destina la quota non vincolata dei finanziamenti previsti dal presente decreto-legge, fino ad un massimo del 40 per cento, ad interventi individuati ai sensi del comma 1, per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge;

impegna il Governo

a provvedere attraverso una specifica ordinanza al finanziamento, nell'ambito della quota non vincolata delle risorse di cui al presente decreto-legge, degli interventi di completamento dei piani di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e

novembre 2000, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 2002.

9/3664/**17**. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali;

tenuto conto che il comma 3 dell'articolo 1, prevede l'emanazione di apposite ordinanze per stabilire le procedure e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto-legge;

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle ordinanze di cui al comma 3, dell'articolo 1, una specifica delega ai commissari straordinari nominati ai fini della ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali, affinché gli stessi possano individuare idonei criteri per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese danneggiate, anche in deroga alle procedure vigenti per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali.

9/3664/**18**. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali;

considerato che il comma 3 dell'articolo 1, prevede l'emanazione di apposite ordinanze per stabilire le procedure e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto-legge;

tenuto conto altresì che, diversamente a quanto previsto in occasione di

precedenti eventi calamitosi, il decreto ministeriale 5 dicembre 2002, concernente gli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, esclusivamente per i soggetti danneggiati che hanno subito un danno superiore al 20 per cento del valore dei beni mobili e immobili di loro proprietà;

considerato che non è stata assunta alcuna iniziativa per la sospensione dei termini contributivi relativi ai versamenti dei soggetti colpiti dalle alluvioni di novembre 2002;

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle ordinanze di cui al comma 3, dell'articolo 1, la sospensione dei termini contributivi, nonché dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, senza il limite del 20 per cento del valore dei danni, relativamente agli eventi alluvionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002.

9/3664/**19**. Stucchi, Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi, Lussana, Caparini, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali;

considerato che il comma 3 dell'articolo 1, prevede l'emanazione di apposite ordinanze per stabilire le procedure e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto-legge;

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle ordinanze di cui al comma 3, dell'articolo 1, che i redditi dei fabbricati distrutti o oggetto di

ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi calamitosi dichiarati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi.

9/3664/**20**. Caparini, Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Lussana.

La Camera,

tenuto conto che:

a) con l'articolo 69 della legge finanziaria per il 2003 sono state inserite modifiche al calcolo del danno subito dalle aziende agricole a seguito degli eventi calamitosi, inserendo nel predetto calcolo il valore della produzione zootecnica;

b) tale inserimento determina una indubbia penalizzazione nelle aziende agricole ad orientamento misto;

impegna il Governo

a rivedere la normativa in essere escludendo dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche nelle aziende ad ordinamento misto.

9/3664/**21**. Marcora, Rava.

La Camera,

premesso che il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, contiene interventi urgenti a favore delle zone colpite da calamità naturali, ed in particolare l'articolo 4-*bis* concede benefici in favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000;

considerato che lo stesso articolo 4-*bis* ha stabilito che ai soggetti ed alle

imprese già danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte è assegnato un contributo fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione delle abitazioni principali, ovvero fino al 100 per cento dell'entità dei danni subiti in conseguenza dell'alluvione dell'ottobre e novembre 2000;

considerato altresì che il predetto contributo è invece attribuito in misura percentuale inferiore nei confronti delle imprese e dei soggetti non ritenuti bialluvionati;

rilevato che molti soggetti, pur avendo subito danni in occasione dell'alluvione del 1994, non avendo presentato a suo tempo domanda di concessione dell'indennizzo risultano ingiustamente penalizzati in quanto il contributo previsto dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 279 del 2000 non è attribuito nella misura del 100 per cento dell'ammontare dei danni;

impegna il Governo

nell'ambito dell'utilizzazione dei finanziamenti per il completamento degli interventi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002, previsti dal comma 29 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, quota parte sia destinata, ove possibile, al riconoscimento del contributo nella misura del 100 per cento, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 4-*bis* del citato decreto-legge n. 279 del 2000, a coloro che avendo subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade di novembre 1994 in Piemonte debitamente certificati, ed avendo poi subito ulteriori danni in conseguenza dell'alluvione del novembre 2000, non hanno presentato entro il termine prescritto la richiesta di indennizzo dei danni conseguenti al primo evento alluvionale.

9/3664/**22**. Rosso, Patria, Viale, Stradella, Zanetta.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Rifinanziamento dei programmi di edilizia sanitaria)

VALPIANA. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

la sanità ospedaliera pubblica, spesso di qualità molto elevata, è a volte paralizzata da strutture vetuste e fatiscenti, che possono recare grave pregiudizio non solo alla qualità dell'assistenza alberghiera prestata, ma rischiano di incidere, dequalificandola, anche sull'assistenza sanitaria;

è assolutamente necessaria una politica di ammodernamento delle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche, investendo nelle ristrutturazioni e nell'innovazione, così da riadattare le strutture obsolete, mettendole a norma, rendendole consone alle esigenze dei tempi e permettendo agli ospedali e alle aziende ospedaliere pubbliche, in particolare a quelle di interesse nazionale, di offrire strutture all'altezza della elevata qualità dell'assistenza prestata;

nella legge finanziaria per il 2003 non sono state previste le risorse per portare a compimento i programmi di edilizia sanitaria, ma il Governo ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno Valpiana 9/3200-bis/210 in cui si chiede un impegno a rifinanziare l'articolo 20 della legge finanziaria per il 1988 (legge n. 67 del 1988) —:

cosa intenda fare per ottemperare all'impegno preso, al fine di permettere alle regioni di avviare un piano straordinario di ristrutturazioni, a partire, prioritariamente, da quelle le cui pratiche di realizzazione sono in corso e da quelle già in parte finanziate. (3-02021)

(4 marzo 2003)

(Sezione 2 – Vicende connesse al rinnovo contrattuale del comparto scuola)

VOLONTÈ, RANIELI e DORINA BIANCHI. — *Al Ministro della economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria per il 2002) ha previsto, per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, un incremento del fondo (*ex* articolo 50 comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) di oltre 380 milioni di euro per l'anno 2003;

lo stesso articolo subordina l'incremento del fondo ad una riduzione del rapporto docenti alunni, da realizzare attraverso il contenimento dei posti in organico, avvenuto con il decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002 che ha disposto, per l'anno 2002/2003, la riduzione di 8.500 posti rispetto all'anno precedente in sede di determinazione dell'organico di diritto;

sembrerebbe « scomparso » dall'agenda dei rinnovi contrattuali dell'ARAN. L'accordo del comparto scuola che, con il suo milione di dipendenti, è il più nutrito del pubblico impiego e nonostante il fatto che sia stato il primo comparto ad avviare la trattativa proprio in virtù dello stanziamento previsto dalla legge finanziaria e di un accordo con le parti sociali —:

se le economie di spesa richieste quali presupposti per l'impiego del fondo citato in premessa siano state puntualmente realizzate dal ministero interessato e, in caso di risposta affermativa, quali

siano i motivi che stanno conducendo alla mancata definizione del rinnovo contrattuale del comparto scuola, scaduto il 31 dicembre 2001. (3-02022)

(4 marzo 2003)

(Sezione 3 – Privatizzazione della Atisale Spa)

MILIOTO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

per la privatizzazione in corso dell'Atisale spa il sottosegretario all'economia e delle finanze, onorevole Armosino nella seduta della VI Commissione della Camera dei deputati il 23 gennaio 2003, in risposta ad un'interrogazione dell'onorevole Leone ha confermato che la procedura adottata prevede sia la salvaguardia per un triennio dei livelli di occupazione sia il mantenimento dell'unitarietà aziendale;

gli impegni in questione ed il divieto di compiere atti di disposizione delle azioni acquistate hanno influito fortemente su quanti avevano manifestato interesse ad acquistare la società Atisale. Molti di essi si sono ritirati mentre, tra quelle presentate, un'offerta a superato le altre con uno stacco singolare. Se gli oneri prospettati dall'*advisor* a coloro che erano interessati all'acquisto si rivelassero in concreto eludibili, tutta la procedura risulterebbe pretestuosa e strumentale rispetto ad un esito preconstituito;

nella dichiarazione del sottosegretario non è precisato il soggetto nei cui confronti l'acquirente di Atisale assumerà gli obblighi di cui sopra. Va quindi ricordato che il soggetto venditore è ETI spa di cui è in corso la privatizzazione ed è inconcepibile che il compratore di ETI si trovi ad aver acquisito il diritto di rinunciare in corso del triennio, magari contro compenso, all'osservanza degli impegni assunti dal compratore di Atisale;

nella risposta del sottosegretario, inoltre, non risulta esplicitamente escluso

che vengano attribuite alla società Atisale, e tornino quindi a profitto del suo acquirente, le *royalties* per la produzione di sale dovute da Enichem per il giacimento di Belvedere Spinello e da Solvay per il giacimento di cui era concessionaria perpetua l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

negli atti della procedura non era palesata una tale evenienza, la quale per quanti ne erano a conoscenza, comportava un incremento del valore della società Atisale, tale da giustificare lo scostamento che si è riscontrato tra i prezzi offerti dai concorrenti all'acquisto —:

quali concrete garanzie siano state adottate o si intendono adottare per impedire l'elusione degli impegni triennali da parte dell'acquirente di Atisale e da parte di Eti (di prossima privatizzazione) per assicurare che restino di esclusiva pertinenza dello Stato le *royalties* per la produzione di sale e, in particolare, quella dovuta da Solvay in forza del contratto stipulato con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il 24 aprile 1996. (3-02023)

(4 marzo 2003)

(Sezione 4 – Ipotesi progettuali relative alla linea Milano-Venezia dell'alta capacità ferroviaria)

GIORGIO CONTE, LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LO-

SURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. — Per sapere — premesso che:

nell'ambito della progettazione del tratto della linea Milano-Venezia dell'alta capacità ferroviaria, in particolare nel territorio vicentino, a conclusione del tavolo istruttorio, sono rimaste all'esame due ipotesi di tracciato, uno proposto dalla società Tav per conto di Rete ferroviaria italiana, in affiacamento all'autostrada A4, e uno proposto e progettato dal comune di Vicenza;

il progetto del comune di Vicenza prevede l'interramento in *tunnel* profondo della linea, con fermata a Vicenza e la realizzazione di una nuova stazione sotterranea; questa ipotesi è tecnicamente in grado di rispondere efficacemente a tutte le esigenze di collegamento tra la linea storica e la nuova linea Tav, tra la stazione attuale e quella sotterranea di progetto ed è in grado altresì di garantire le necessarie sinergie tra le parti del sistema dedicate al servizio passeggeri e quelle rivolte al servizio merci; è previsto inoltre un collegamento con la direttrice merci per Treviso, ritenuta strategica per il quadrante nord-est;

la proposta del comune di Vicenza, oltre a garantire la fermata della nuova linea in centro città, risulta essere l'unica soluzione progettuale che annulla di fatto l'impatto ambientale nel territorio vicentino, caratterizzato da zone collinari di pregio paesaggistico e da aree con un alto tasso di insediamento abitativo e artigianale-industriale;

a fronte di gravi ritardi nella redazione dell'analisi « *multicriteria* » compa-

rativa da parte del gruppo di lavoro, che avrebbe dovuto fornire una comparazione completa delle due ipotesi ancora aperte, il comune di Vicenza ed i comuni contermini hanno affidato un incarico volto ad approfondire metodi e criteri utilizzati; il progetto del comune di Vicenza è l'unico ad aver ricevuto il consenso di tutti i comuni interessati alla tratta in provincia di Vicenza, oltre che di tutte le associazioni di categoria, della camera di commercio e dalla provincia di Vicenza —:

quale sia il parere e la posizione del Governo sulle due ipotesi progettuali ancora aperte se il Governo sia intenzionato a sostenere o meno l'ipotesi progettuale del comune di Vicenza, quali siano gli effettivi studi comparativi sui quali il ministero intenda strutturare la decisione e, qualora il Governo intendesse percorrere e sostenere la soluzione proposta dal comune di vicenza, quali siano le posizioni e i successivi passaggi istituzionali che intenda adottare e quali iniziative concrete il Governo intenda adottare al fine di veder garantito, per un'opera importante e necessaria per l'economia e l'intero sviluppo del Paese, il minor impatto ambientale in una zona di vocazione agricola e di grande pregio paesaggistico e per la quale si impegnano ingenti investimenti turistico-culturali. (3-02028)

(4 marzo 2003)

(Sezione 5 — Intenti del Governo nella conduzione della politica estera sulla crisi irachena)

MONACO. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento*. — Per sapere — premesso che:

il quotidiano francese « *Le Figaro* » del 27 febbraio 2003 dava ampio spazio ad una trascrizione dell'intervento del Presidente del Consiglio italiano nel corso del vertice europeo straordinario sull'Iraq del 17 febbraio 2003 in cui il *premier* affermava tra l'altro: « gli Usa non rinunceranno alla guerra, noi dobbiamo agire in

funzione della *realpolitik*, dobbiamo dunque parlare in termini di ultimatum » e aggiungeva « dobbiamo spiegare alle nostre opinioni pubbliche i veri rapporti di forza nel mondo di oggi »;

il Presidente del Consiglio, nel suo intervento alla Camera del 19 febbraio 2003, affermava, al contrario, che il Governo aveva continuato « a lavorare per la pace, con determinazione e con assoluta, assoluta coerenza indicando come priorità « il disarmo del regime iracheno in tempi stretti e con mezzi pacifici » e invitando gli Stati Uniti a « guardarsi dal coltivare la solitudine »;

le conclusioni del Consiglio europeo, richiamate espressamente nell'Aula della Camera dall'onorevole Berlusconi e dalla mozione presentata dalla maggioranza, riaffermano come l'obiettivo dell'Unione europea sia quello di raggiungere pacificamente l'obiettivo del disarmo pieno ed effettivo di Saddam Hussein, sottolineando l'esclusiva centralità del Consiglio di sicurezza dell'Onu nella gestione della crisi irachena;

nel corso del dibattito parlamentare, l'onorevole Berlusconi aveva respinto le accuse di incoerenza nella conduzione della politica estera, invitando a confrontare gli interventi ufficiali e le dichiarazioni rese alla stampa dall'inizio della crisi ad allora;

alla luce delle rivelazioni del quotidiano francese si riscontra una patente contraddizione tra il Berlusconi che parla di *ultimatum* e invita al realismo i *partner* europei, stimolandoli a schierarsi risolutamente per la guerra oramai decisa, e le dichiarazioni rese due giorni dopo alle Camere, di segno moderato e all'insegna del ricorso a mezzi diplomatici e politici:

quale sia, tra le differenti e contrastanti linee politiche presentate dal Governo in diverse sedi istituzionali ovvero annunciate ai mezzi di stampa, l'effettivo intendimento del Governo nella conduzione della politica estera riguardo lo svolgimento della crisi irachena e come sia possibile conciliarle tra loro;

se sia intenzione del Governo comunicare al Parlamento, una volta accertata l'effettiva esistenza, tale linea di condotta politica in un frangente di crisi così rilevante;

se, in particolare, il Governo ritenga legittima, anche se non auspicabile, un'azione militare sulla base delle sole previsioni della risoluzione 1441 ovvero ritenga indispensabile una nuova risoluzione;

se, conseguentemente, in caso di un'azione militare condotta dagli Stati Uniti o da una più ampia coalizione, in assenza di un esplicito mandato Onu, il Governo condividerebbe tale decisione e la sosterebbe anche solo politicamente.

(3-02024)

(4 marzo 2003)

(Sezione 6 - Tempi di esercizio della delega in materia di mercato del lavoro)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCAARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, PAGLIARINI, PAROLO POLLEDRI, RIZZI, SERGIO ROSSI, STUCCHI, VASCON. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il 5 febbraio 2003 il Parlamento ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante « Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro », che consiste in una prima trasposizione sul piano normativo degli obiettivi e delle misure indicate nel « Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia », elaborato dal Governo nell'ottobre 2001;

scopo della predetta legge delega è di innovare il mercato del lavoro, nel senso di modernizzare e razionalizzare il sistema del collocamento pubblico, liberalizzare il collocamento privato, al fine di favorire la crescita dell'occupazione e di mantenere l'impegno che il Governo si è prefissato, ovvero portare al termine della

legislatura il tasso di occupazione complessivo intorno al sessanta per cento, quello femminile al 46 per cento e quello dei lavoratori più anziani al 40 per cento;

un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, è il termine entro il quale il Governo dovrà adottare i decreti legislativi attuativi della legge medesima, termine che appare alquanto stentato se si considera la cospicua quantità e complessità di deleghe in essa contenute:

se il Governo ritenga di potere rispettare il termine di dodici mesi per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, ovvero se la loro elaborazione sia già *in itinere*, eventualmente indicando quali tra i decreti medesimi siano prossimi alla presentazione nonché illustrando l'impatto che gli stessi avranno sul tasso occupazionale. (3-02025)

(4 marzo 2003)

(Sezione 7 – Rifinanziamento dell'istituto del reddito minimo di inserimento)

TURCO, LOLLI, OLIVERIO, CIARENTE, INNOCENTI, RUZZANTE, BATTAGLIA, GIACCO, PETRELLA, CORDONI, DI SERIO D'ANTONA, NICOLA ROSSI, LABATE, LUCÀ, MARIOTTI, LUMIA, ADDUCE, LUONGO, ROSSIELLO, BOVA e CRISCI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

con la legge Finanziaria per il 2003 non è stato rifinanziato l'istituto del reddito minimo di inserimento;

numerosi comuni hanno già esaurito i fondi e sono stati costretti a sospendere l'erogazione delle quote previste per i cittadini coinvolti nella sperimentazione del reddito minimo di inserimento;

in alcune realtà del Mezzogiorno, in conseguenza di ciò, si è determinata una situazione di forte tensione sociale, prevedibilmente destinata ad allargarsi via via che i comuni avranno esaurito i fondi residui;

il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha proposto, in un incontro con i rappresentanti degli enti locali coinvolti nella sperimentazione del reddito minimo di inserimento, un prolungamento dell'intervento sino al giugno 2003;

il ministero del lavoro e delle politiche sociali si è impegnato a finanziare direttamente il 50 per cento del provvedimento e a verificare la possibilità di coinvolgere le regioni nel finanziamento dell'altro 50 per cento;

dopo oltre un mese dall'assunzione di questo impegno, nessuna notizia è stata fornita agli enti locali, che sono in attesa di direttive da parte del ministero e di comunicazioni relativamente alla copertura finanziaria della proposta di prolungamento fino a giugno 2003 del provvedimento —:

cosa intenda fare il Ministro interrogato di fronte a migliaia di famiglie che sono in attesa di conoscere decisioni riguardanti il proprio futuro e che sono state vergognosamente lasciate sole e senza informazioni, se non intenda dare immediate comunicazioni ai comuni in relazione agli impegni assunti dal ministero nell'incontro richiamato in premessa con i rappresentanti degli enti locali interessati e come intenda affrontare il problema del reddito minimo di inserimento anche dopo il mese di giugno 2003, indicato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali come data limite per il prolungamento del provvedimento. (3-02026)

(4 marzo 2003)

(Sezione 8 – Informazioni fornite all'Inps sulle spettanze dei pensionati)

SANTORI — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere, premesso — che:

ogni pubblico dipendente ha il dovere di dare informazioni esatte e non tendenziose ai cittadini;

il Governo, come preannunciato, ha ridotto diverse imposte per i contribuenti, tra cui l'Irpef per le fasce di reddito più basse;

proprio per tutelare al massimo tutti i cittadini è stata inserita, nella legge finanziaria per il 2003, una clausola di salvaguardia che garantisce che il prelievo Irpef non sia in ogni caso superiore a quello dell'anno precedente;

risulta all'interrogante che, purtroppo, presso numerosi uffici dell'Inps ai pensionati che chiedono delucidazioni verbali circa il minore importo mensile ricevuto, vengono date risposte fuorvianti e si sostiene che ciò dipende da una più gravosa tassazione voluta dall'attuale Governo, mentre invece la causa è da ricer-

carsi o nelle mutate condizioni di reddito complessivo del pensionato o, nella maggior parte dei casi, nella restituzione cadenzata di indebite somme percepite precedentemente;

quali iniziative nei confronti dell'Inps intenda assumere affinché l'Istituto fornisca informazioni esatte e complete sulle spettanze dei pensionati, al fine di evitare che episodi di cattiva informazione possano prestarsi ad infondate speculazioni politiche e quali misure si ritenga di mettere in atto al fine di consentire a tutti i pensionati di conoscere rapidamente, con semplicità e chiarezza, le cause dell'eventuale diminuzione, spesso solo temporanea, di trattamenti pensionistici. (3-02027)

(4 marzo 2003)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,93

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0002750